



## **Delibera della Giunta Regionale n. 155 del 17/04/2019**

Dipartimento 40 - Dipartimento UDCP

Direzione Generale 3 - Segreteria di Giunta

Oggetto dell'Atto:

**INDIRIZZI PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO E PER L'APPLICAZIONE  
DELL'EQUO COMPENSO.**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che la “giusta retribuzione” delle prestazioni professionali è un principio costituzionalmente garantito, ex art. 36 della Costituzione;

**RILEVATO** che

- a. l'art. 19-*quaterdecies* del d.l. 16.10.2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172 (“*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”) al comma 1 ha disposto l’inserimento, dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, del seguente articolo: “*Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). – 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese. 2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria. 4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. 5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. 6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. 7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte. 8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle,*

convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime. 10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile»;

- b. il citato art. 19-*quaterdecies* del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 ha disposto, altresì:  
al comma 2 che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*;  
al comma 3 che: *“La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

**RAVVISATO CHE** occorre tutelare e implementare il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali nonché assicurare ai professionisti che operano per conto dell'Amministrazione regionale, degli Enti strumentali e delle società *in house* della Regione Campania, la corresponsione di compensi equi e proporzionati alla quantità e qualità della prestazione resa, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche dell'attività effettivamente svolta in conformità alle disposizioni statali sopra descritte;

**CONSIDERATO che** in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali, sono attualmente vigenti, quali criteri di riferimento per la determinazione del compenso, insieme al generale principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro svolto, i seguenti decreti ministeriali:

- a. per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato con decreto 8 marzo 2018, n.37, avente ad oggetto il *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;
- b. per i commercialisti, il decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140;
- c. per i notai e gli assistenti sociali, il decreto Ministero della Giustizia del 2 agosto 2013, n.106;
- d. per i consulenti del lavoro, il decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 febbraio 2013, n.46;
- e. per le professioni sanitarie (medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165;
- f. per le professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, le tabelle del decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016;

**RITENUTO** di dover impartire, in attuazione delle citate disposizioni normative, agli Uffici Regionali, agli Enti strumentali e alle società *in house* della Regione Campania l'espresso indirizzo di garantire, negli atti delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi e incarichi professionali, la tutela del lavoro autonomo e il rispetto dell'applicazione del generale principio dell'equo compenso stabilito dalla normativa statale e, in particolare:

ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi e che rappresentano la base di riferimento per la determinazione dell'importo posto a base di gara nelle procedure di affidamento;

- a.2 proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa;
- b. di prevedere negli atti di gara adeguati criteri generali di valutazione, volti ad impedire la formulazione di offerte potenzialmente lesive del principio dell'equo compenso;
- c. di evitare l'inserimento di clausole vessatorie negli schemi di contratto;
- d. di non consentire l'inserimento di criteri di valutazione delle offerte idonei ad alterare l'equilibrio tra prestazione professionale resa e compenso stabilito a favore del professionista, come la previsione di prestazioni di servizi aggiuntivi a titolo gratuito;

#### VISTI:

- a. la l. 31 dicembre 2012, n. 247;
- b. il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in l. 4 dicembre 2017, n. 172;

**PROPONE** e la Giunta in conformità, a voto unanime:

#### DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- 1) di impartire agli Uffici Regionali, agli Enti strumentali e alle società *in house* della Regione Campania l'espreso indirizzo di garantire, negli atti delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi e incarichi professionali, la tutela del lavoro autonomo e il rispetto dell'applicazione del generale principio dell'equo compenso stabilito dalla normativa statale e, in particolare:
  - 1.1 di assicurare che il compenso determinato a favore dei professionisti sia:  
conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia di equo compenso nonché ai decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi e che rappresentano la base di riferimento per la determinazione dell'importo posto a base di gara nelle procedure di affidamento;  
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione resa;
  - 1.2 di prevedere negli atti di gara adeguati criteri generali di valutazione, volti ad impedire la formulazione di offerte potenzialmente lesive del principio dell'equo compenso;
  - 1.3 di evitare l'inserimento di clausole vessatorie negli schemi di contratto;
  - 1.4 di non consentire l'inserimento di criteri di valutazione delle offerte idonei ad alterare l'equilibrio tra prestazione professionale resa e compenso stabilito a favore del professionista, come la previsione di prestazioni di servizi aggiuntivi a titolo gratuito;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto, a tutte le Direzioni Generali, agli Uffici speciali, agli Enti strumentali e alle società *in house* della Regione Campania, nonché al BURC per la pubblicazione.